



# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
<b>DELIBERAZIONE N. 37</b>	
<b>DEL 29.11.2022</b>	

**ORIGINALE**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza straordinaria - Seduta pubblica**

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2021

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di novembre alle ore 20.45 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
DELLA TORRE NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Assente
ARCHETTI SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
INTERLANDI PATRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
TOCCHIELLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SALGHETTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
PASSINI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2021

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il Sindaco illustra brevemente l'argomento; ripercorre, in particolare, le vicende che hanno interessato il recente passato della società TAS, dando atto che, da ultimo, nel corso del 2022, la stessa ha individuato le modalità di dismissione delle reti da conferire ai gestori d'ambito territorialmente competente. Secondo l'iter che è stato delineato - prosegue - sarà previsto il conferimento del patrimonio ai gestori d'ambito delle reti idriche e, a conferimento avvenuto, la liquidazione delle quote in favore dei soci. Fornisce, poi, i dati sui restanti elementi di rilievo contemplati nel piano. Dà atto, infine, della sussistenza di un errore materiale, che chiede di rettificare: il riferimento è alla locuzione "controllo solitario", da rettificare, per evidenti ragioni, in "controllo congiunto". Apre quindi il dibattito.*

*Chiede e ottiene la parola il consigliere Tocchella, che formula richieste di delucidazioni con riferimento alle modalità concrete di cessione del ramo d'azienda, in particolare con riguardo alle modalità di determinazione del controvalore economico dell'operazione di dismissione in atto. A suo avviso, difatti, dalla proposta non emergono elementi utili alla individuazione degli effetti conseguenti al perfezionamento dell'operazione.*

*Il Segretario e il Sindaco chiariscono che è stata redatta una perizia di stima fondata su elementi tecnici forniti dall'Autorità Garante del Settore (Arera); perizia, tuttavia, allo stato attuale elaborata unilateralmente e che quindi sarà oggetto di interlocuzione con le controparti societarie. Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.*

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. presentano una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20, comma 4, del TUSP, che testualmente recita: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo alla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino è presente nel capitale sociale della seguente società:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE	CONFERIMENTO	%
Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	€ 100.000,00	€ 2.050,00	2,05

VISTI:

- il Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.09.2017 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 20.12.2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 19.12.2019, con la quale il consiglio ha deliberato la dismissione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c., 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 40/2020, con la quale si disponeva di procedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza fissando, al contempo, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del relativo deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni avrebbero dovuto concludersi al 31.12.2021, decorso vanamente il quale il Comune avrebbe provveduto autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 45/2021, con la quale si disponeva di procedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza fissando, al contempo, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del relativo deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni avrebbero dovuto concludersi al 31.12.2022, decorso vanamente il quale il Comune avrebbe provveduto autonomamente ad effettuare il recesso dalla

compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

DATO ATTO che con nota acclarata al protocollo comunale n. 13561 del 12.11.2022, la società Tutela Ambientale del Sebino Srl comunicava che: *“L’assemblea dei soci di T.A.S. Srl, in data 03/12/2019, ha approvato con un atto di indirizzo l’avvio della negoziazione con i rispettivi gestori (Uniacque spa per l’ambito della Provincia di Bergamo e Acque Bresciane spa per l’ambito della Provincia di Brescia) per la cessione delle quote sociali o in alternativa delle reti di proprietà. Trattandosi di società interamente pubblica proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo (oltre che nell’ambito territoriale della provincia Brescia) concesse in uso al gestore d’ambito, il piano di razionalizzazione ha previsto – così come sta avvenendo per le altre società patrimoniali dell’ambito - la dismissione della quota mediante aggregazione in Uniacque Spa (gestore unico d’ambito e unico potenziale acquirente). La società Uniacque Spa aveva già manifestato nel corso del 2017 la disponibilità a procedere all’aggregazione delle società patrimoniali operanti nel bacino dell’ATO sulla base di una delle seguenti procedure: I) acquisizione da parte del gestore dell’intero pacchetto societario e successiva fusione per incorporazione della società acquisita; II) cessione delle reti afferenti al SII dalla società patrimoniale al gestore a fronte di un controvalore definito sulla base delle regole fissate dell’autorità (ARERA) e successiva messa in liquidazione della società. Le attività avviate a partire dalla fine del 2019 e poste in essere in contraddittorio tra la società e il gestore unico d’ambito Uniacque spa (per la parte di patrimonio afferente all’ambito della provincia di Bergamo) sono state rivolte al completamento della "due diligence" finalizzata alla determinazione del valore delle reti afferenti al SII e dei restanti assetti societari. Le principali problematiche hanno riguardato il fatto che le proprietà sono suddivise tra le due Province di Bergamo e Brescia ed i relativi conferimenti dovranno essere effettuati previa attribuzione dei beni su base territoriale. Nel corso del 2021 la società ha completato la ricognizione di tutti i cespiti distinguendo fra quanto esistente sul territorio bergamasco e quanto sul territorio bresciano ed ha conferito apposito incarico a società specializzata per la stima del valore residuo degli impianti riferiti sia alla società Uniacque Spa che alla società Acque Bresciane Spa, con le quali è stato instaurato apposito contraddittorio al fine di stabilire il valore da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Nel corso del 2022 la società ha proseguito nell’attività volta alla definizione del percorso di aggregazione condividendo anche con il gestore operante nell’ambito territoriale di Brescia le modalità ed i criteri per il trasferimento delle reti e del patrimonio afferente alla sponda bresciana. La società ha quindi completato l’attività di stima del valore residuo degli impianti da trasferire sia al gestore dell’ambito della Provincia di Bergamo Uniacque Spa, sia al gestore d’ambito della Provincia di Brescia Acque Bresciane Spa; gli esiti di tale perizia sono stati comunicati ai soci in apposita assemblea tenutasi il 27 settembre 2022 e trasmessi quale proposta al gestore Uniacque spa in data 20 ottobre 2022. Occorre infine evidenziare che l’indirizzo societario approvato dall’assemblea dei soci del 27 settembre 2022 si differenzia dal progetto originario di aggregazione (che prevedeva la cessione diretta delle quote sociali dai singoli soci ad Uniacque spa) in quanto l’iter aggregativo sarà realizzato attraverso la cessione da parte della società dei rami d’azienda costituiti dal patrimonio e dalle reti afferenti al servizio idrico integrato (ad Uniacque spa il ramo afferente all’ambito bergamasco e ad Acque Bresciane spa quello relativo all’ambito bresciano). Il nuovo iter deliberato dai soci non prevede più l’alienazione delle quote dai soci al gestore bensì la cessione ai gestori della gran parte del patrimonio societario e quindi la liquidazione ai soci delle quote. Alla luce del nuovo iter aggregativo previsto e del fatto che la società ormai da diversi anni non è più operativa si rende necessario modificare per il futuro l’indirizzo di razionalizzazione della società prevedendone la messa in liquidazione nel più breve tempo possibile.”;*

VERIFICATO che la società Tutela Ambientale del Sebino Srl attualmente non ha in gestione alcun servizio in quanto la titolarità di quelli potenzialmente da essa esercitabili (afferenti evidentemente al servizio idrico) è stata precedentemente trasferita, in applicazione della normativa in materia di servizi a rete, ai due soggetti gestori dell’ambito di Bergamo (Uniacque Spa) e di Brescia (Acque Bresciane Spa), aree territoriali presso le quali insistono gli impianti di cui la Tutela Ambientale del Sebino risulta proprietaria;

APPURATO, quindi, che la Tutela Ambientale del Sebino Srl, conseguentemente, alla data odierna è solamente proprietaria delle infrastrutture strumentali all’esercizio del servizio idrico, senza esercitare attività alcuna;

RITENUTO conseguentemente di approvare il nuovo iter deliberato dai soci prevedendo la cessione ai gestori della gran parte del patrimonio societario e quindi la liquidazione ai soci delle quote. Prevedendo la messa in liquidazione nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

VISTO l’esito della ricognizione e l’attuazione del piano effettuata come risulta dall’allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 17/2022 del 24.11.2022 ed acquisito agli atti di questo Comune in data 25.11.2022 al n. 14208 di protocollo;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione: **favorevole unanime**

### **D E L I B E R A**

- 1-di dichiarare quanto in premessa e l'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sale Marasino alla data del 31 dicembre 2021, e l'attuazione del piano di razionalizzazione, accertandole come da allegato alla presente deliberazione che si dichiara parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3- di prendere atto del contenuto della nota acclarata al protocollo comunale n. 13561 del 12.11.2022 e di assentire la cessione ai gestori della gran parte del patrimonio societario e quindi la liquidazione ai soci delle quote;
- 4- di fissare, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del presente deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni devono concludersi al 31.12.2023;
- 5-di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON la seguente votazione: **favorevole unanime**

### **DELIBERA**

6-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**

**Il Segretario Comunale**